

**L** review



# TeamSystem Labour review

| n. 268

In collaborazione con

 Euroconference

 TeamSystem

# Healthy Workspace

## Strumenti per affrontare in sicurezza la Fase 2

Attraverso il collegamento con dispositivi fissi e wearable mobili, **TeamSystem offre un KIT di applicazioni software e hardware (\*)** integrato nelle piattaforme gestionali, per affrontare in sicurezza la **Fase 2**:

- Gestione dei controlli in fase di accesso con misurazione della temperatura
- Adozione, controllo e verifica dei DPI e degli strumenti di distanziamento sociale
- Questionari automatizzati di tracciamento per dipendenti e visitatori
- Monitoraggio puntuale dell'applicazione delle regole attraverso dashboard, KPI e sistemi di alert

Tutto secondo quanto previsto dal "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020, **a garanzia della sicurezza delle persone e della continuità del business aziendale.**

Per maggiori informazioni:

<https://www.teamsystem.com/teamsystem-hr-healthy-workspace>

(\*) ATTENZIONE: non si tratta di dispositivi medici e possono essere utilizzati al solo fine di valutare eventuali rischi connessi alla temperatura corporea. Non possono essere utilizzati a fini di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia

<b>Osservatorio del lavoro</b>	<b>2</b>
<b>Normativa e prassi in evidenza</b>	
L'INL conferma: proroghe e rinnovi acausali fino al 30 agosto 2020	<b>10</b>
Lavoratori domestici: l'indennità COVID-19	<b>14</b>
<b>Schede operative</b>	
Contratti a tempo determinato: novità del D.L. 34/2020	<b>18</b>
Permessi e congedi retribuiti: novità del Decreto Rilancio	<b>19</b>
Le novità in tema di ammortizzatori sociali contenute nel D.L. Rilancio	<b>21</b>
Indennità previste nel D.L. Rilancio	<b>23</b>
<b>Contrattazione collettiva</b>	
Rinnovi contrattuali maggio 2020	<b>25</b>
<b>Scadenzario</b>	
Principali scadenze del mese di luglio	<b>26</b>

## Rapporto di lavoro

### **Modifiche al D.L. 18/2020 da parte del D.L. 34/2020: i chiarimenti INL**

L'INL, con nota n. 160 del 3 giugno 2020, ha offerto ulteriori indicazioni in merito alle modifiche apportate al D.L. 18/2020 da parte del D.L. 34/2020.

In particolare, in tema di proroga del divieto di licenziamento, viene ricordato che non possono essere avviate le procedure di licenziamento collettivo a decorrere dal 17 marzo 2020 e fino al prossimo 17 agosto 2020, mentre quelle pendenti, avviate dopo il 23 febbraio, sono sospese per il medesimo periodo.

Allo stesso modo, il divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 7, L. 604/1966, è prorogato per il medesimo periodo e viene prevista la sospensione delle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso, cioè quelle non ancora definite alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020.

In materia di contratti a termine, l'INL sottolinea come, ai fini della proroga o del rinnovo acausale, devono ricorrere le seguenti condizioni:

- il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio 2020 (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio);
- il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020.

**INL, nota, 3/6/2020, n. 160**

### **Emergenza rapporti di lavoro irregolari: prime istruzioni Inps**

L'Inps, con circolare n. 68 del 31 maggio 2020, ha offerto le prime istruzioni operative relative agli adempimenti e alle modalità con cui possono essere presentate le istanze per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari di competenza dell'Istituto.

Destinatari della norma sono i soli datori di lavoro la cui attività rientra nei seguenti settori produttivi:

- agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse;
- assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l'autosufficienza;
- lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

La domanda può essere presentata, esclusivamente in modalità telematica, tramite il servizio online a decorrere dal 1° giugno e fino al 15 luglio 2020.

Nella circolare sono precisati tutti i settori di attività dei datori di lavoro destinatari e le esclusioni, le tipologie e le caratteristiche del lavoro subordinato irregolare che può essere regolarizzato e i contenuti di redazione della domanda, obbligatori a pena di inammissibilità.

In caso di esito positivo all'accoglimento della domanda di emersione, i datori di lavoro provvederanno a effettuare gli adempimenti informativi e i versamenti contributivi relativi ai lavoratori interessati, secondo le indicazioni che saranno fornite con successiva circolare.

**Inps, messaggio, 31/5/2020, n. 68**

### **Agricoli: dal 1° giugno online il primo elenco di variazione 2020**

L'Inps, con notizia del 25 maggio 2020, ha reso noto che dal 1° giugno al 15 giugno 2020 sarà pubblicato il primo elenco trimestrale di variazione 2020 dei lavoratori agricoli.

**Inps, notizia, 25/5/2020**

### **In G.U. la Legge di conversione del D.L. 19/2020**

È stata pubblicata sulla G.U. n. 132 del 23 maggio 2020 la L. 35 del 22 maggio 2020, di conversione, con modificazioni, del D.L. 19/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 24 maggio 2020.

Sulla medesima G.U. è disponibile anche il testo del D.L. coordinato con la conversione in Legge.

**L. 22/5/2020, n. 35, G.U. 23/5/2020, n. 132**

## **Costo medio orario personale edilizia e attività affini**

Il Ministero del lavoro, con D.D. 26 del 22 maggio 2020, ha determinato il costo medio orario del lavoro a livello provinciale per il personale dipendente da imprese del settore dell'edilizia e attività affini, indicato nelle tabelle allegate al D.D..

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, D.D. 22/5/2020, n. 26**

## **Tutela infortunistica nei casi accertati di infezione da coronavirus in occasione di lavoro**

L'Inail, con circolare n. 22 del 20 maggio 2020, ha fornito ulteriori istruzioni operative e chiarimenti su alcune problematiche sollevate in relazione alla tutela infortunistica degli eventi di contagio dei lavoratori che hanno contratto l'infezione da COVID-19 in occasione di lavoro, a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 42, comma 2, D.L. 18/2020, in base al quale l'infezione da SARS-Cov-2 è tutelata dall'Inail quale infortunio sul lavoro, anche nella situazione eccezionale di pandemia causata da un diffuso rischio di contagio in tutta la popolazione.

Con la circolare vengono, inoltre, meglio precisati i criteri e la metodologia su cui l'Istituto si basa per ammettere a tutela i casi di contagio da nuovo coronavirus avvenuti in occasione di lavoro e vengono, altresì, chiarite le condizioni per l'eventuale l'avvio dell'azione di regresso, precisando a tal fine che, in assenza di una comprovata violazione delle misure di contenimento del rischio di contagio indicate dai provvedimenti governativi e regionali, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro.

L'Istituto, infine, chiarisce che il riconoscimento dell'origine professionale del contagio non ha alcuna correlazione con i profili di responsabilità civile e penale del datore di lavoro nel contagio medesimo, che è ipotizzabile solo in caso di violazione della Legge o di obblighi derivanti dalle conoscenze sperimentali o tecniche, che nel caso dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 si possono rinvenire nei protocolli e nelle linee guida governativi e regionali di cui all'articolo 1, comma 14, D.L. 33/2020.

**Inail, circolare, 20/5/2020, n. 22**

## **Decreto Rilancio pubblicato in G.U.**

È stato pubblicato sulla G.U. n. 128 del 19 maggio 2020, S.O. n. 21, il D.L. 34 del 19 maggio 2020, c.d. Decreto Rilancio, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in vigore dal 19 maggio 2020.

**D.L. 19/5/2020, n. 34, G.U. 19/5/2020, n. 128, S.O. n. 21**

## **Fase 2 COVID-19: l'Inail riepiloga le misure anti-contagio nei luoghi di lavoro**

L'Inail, con avviso del 19 maggio 2020, ha riepilogato le misure per il contenimento dell'emergenza con decorrenza dal 18 maggio fino al 14 giugno 2020, contenute nel D.P.C.M. 17 maggio 2020, in attuazione dei D.L. 19/2020 e 33/2020.

In particolare, l'Istituto sottolinea che continua a essere incentivata la modalità di lavoro agile per le attività professionali, nonché l'utilizzo di ferie, congedi retribuiti per i dipendenti e altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

È raccomandata l'assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e devono essere incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Le attività commerciali al dettaglio, di ristorazione, le strutture ricettive e gli stabilimenti balnea-

ri, compatibilmente con l'andamento della situazione epidemiologica nei singoli territori, devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali.

Inoltre, viene confermato che lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali deve avvenire nel rispetto dei contenuti del protocollo 24 aprile 2020, del protocollo per i cantieri del 24 aprile 2020 e del protocollo per il settore del trasporto e della logistica del 20 marzo 2020.

**Inail, avviso, 19/5/2020**

## **Tfr: indice di rivalutazione di aprile 2020**

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2019, per il mese di aprile 2020 è pari a 0,500000. L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di aprile è pari a 102,5.

**Istat, comunicato stampa, 15/5/2020**

## **COVID-19: nessuna connessione tra l'origine professionale del contagio e la responsabilità del datore**

L'Inail, con comunicato stampa del 15 maggio 2020, ha precisato che dal riconoscimento del contagio come infortunio sul lavoro non deriva automaticamente una responsabilità del datore di lavoro: i criteri applicati dall'Inail per l'erogazione delle prestazioni assicurative ai lavoratori che hanno contratto il virus, infatti, sono totalmente diversi da quelli previsti in sede penale e civile, dove è sempre necessario dimostrare il dolo o la colpa per il mancato rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza.

**Inail, comunicato stampa, 15/5/2020**

## **Inquadramento previdenziale settore agricolo: le indicazioni dell'INL**

L'INL, con nota n. 23 dell'8 maggio 2020, ha offerto chiarimenti ispettivi in merito all'inquadramento previdenziale per il settore agricolo.

**INL, nota, 8/5/2020, n. 23**

## **Test sierologici sul posto di lavoro: i chiarimenti del Garante privacy**

Il Garante privacy, in data 24 aprile 2020, con la Faq n. 7 della sezione Trattamento dei dati nel contesto lavorativo pubblico e privato nell'ambito dell'emergenza sanitaria, ha chiarito i presupposti per l'effettuazione dei test sierologici per il COVID-19 sul posto di lavoro, precisando che il datore di lavoro può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se disposto dal medico competente o da altro professionista sanitario in base alle norme relative all'emergenza epidemiologica.

**Garante per la protezione dei dati personali, Faq, 24/4/2020**

## **Contributi e fisco**

---

### **Indennità maternità/paternità iscritti Gestione separata: modifica requisito contributivo**

L'Inps, con circolare n. 71 del 3 giugno 2020, ha illustrato la novità normativa introdotta dal D.L. 101/2019, in materia di diritto all'indennità di maternità o paternità e di congedo parentale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori iscritti alla Gestione separata, a seguito della riduzione da 3

mesi a un mese della contribuzione utile per il riconoscimento delle predette indennità.

**Inps, circolare, 3/6/2020, n. 71**

## **Reddito di emergenza: requisiti di accesso**

L'Inps, con circolare n. 69 del 3 giugno 2020, ha illustrato i requisiti di accesso al reddito di emergenza, istituito dall'articolo 82, D.L. 34/2020, che consiste in una misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in possesso di determinati requisiti di residenza, economici, patrimoniali e reddituali indicati all'articolo 82 citato.

L'Istituto illustra tutti gli aspetti della misura, con particolare riferimento a modi e tempi della richiesta, modello di domanda, requisiti per l'accesso, modalità di calcolo del beneficio e rapporti con altre prestazioni e altri redditi.

**Inps, circolare, 3/6/2020, n. 69**

## **Indennità COVID-19: gestione domande respinte e riesami**

L'Inps, con messaggio n. 2263 del 1° giugno 2020, ha offerto chiarimenti in merito alla reiezione dell'istanza di indennità COVID-19. L'Istituto precisa che per alcune delle istanze, in ragione di attività amministrative o aggiornamenti dati ancora in corso, sono stati inviati esiti provvisori di respinta, definiti "preavviso di reiezione", consentendo al cittadino di portare all'attenzione dell'Istituto elementi conoscitivi che possano determinare un supplemento di istruttoria per l'eventuale accoglimento della domanda stessa.

Inoltre, viene chiarito che è consentito proporre un'istanza di riesame entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente messaggio (ovvero dalla conoscenza della reiezione, se successiva) per consentire l'eventuale supplemento di istruttoria, inviando la documentazione richiesta attraverso la sezione "Esiti", all'interno della procedura "Indennità 600 euro" o tramite la casella di posta istituzionale dedicata: [riesamebonus600.nomesede@inps.it](mailto:riesamebonus600.nomesede@inps.it), istituita per ogni struttura territoriale Inps. Il messaggio contiene, inoltre, chiarimenti in merito alle segnalazioni delle informazioni per il riesame dell'istanza da parte degli operai agricoli destinatari dell'indennità.

**Inps, messaggio, 1/6/2020, n. 2263**

## **Licenziamenti collettivi e individuali per gmo: tutela NASpI**

L'Inps, con messaggio n. 2261 del 1° giugno 2020, sentito il Ministero del lavoro, ha chiarito che è possibile procedere, qualora sussistano tutti i requisiti legislativamente previsti, all'accoglimento delle domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate dai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito di licenziamento - con le causali di cui all'articolo 46, D.L. 18/2020, come integrato e modificato dall'articolo 80, D.L. 34/2020 - intimato anche in data successiva al 17 marzo 2020, di entrata in vigore della richiamata disposizione di cui al Decreto Cura Italia.

L'articolo 46, D.L. 18/2020, dispone che, a decorrere dal 17 marzo 2020, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, L. 223/1991, è precluso per 5 mesi e, nel medesimo periodo, sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Il medesimo articolo 46 prevede, altresì, che sino alla scadenza del suddetto termine di 5 mesi il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per gmo ai sensi dell'articolo 3, L. 604/1966, e che sono, altresì, sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso.

L'Istituto precisa che l'erogazione dell'indennità NASpI a favore dei lavoratori licenziati per gmo - nonostante il divieto posto dall'articolo 46, D.L. 18/2020 - sarà effettuata da parte dell'Istituto con riserva di ripetizione di quanto erogato nell'ipotesi in cui il lavoratore medesimo, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro. In tale ipotesi, pertanto, il lavoratore è tenuto a comunicare all'Inps, attraverso il modello NASpI-Com, l'esito

del contenzioso medesimo ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell'indennità di disoccupazione.

Inoltre, potrebbe anche verificarsi che – in attuazione dell'articolo 46, comma 1-bis, D.L. 18/2020 – il datore di lavoro revochi il licenziamento per gmo, chiedendo contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale a partire dalla data di efficacia del precedente licenziamento. In tale ipotesi, quanto eventualmente già erogato a titolo di indennità NASpI sarà oggetto di recupero da parte dell'Istituto, in considerazione della tutela della cassa integrazione, che verrà riconosciuta al lavoratore in attuazione della citata disposizione di cui al comma 1-bis.

**Inps, messaggio, 1/6/2020, n. 2261**

## **Emersione rapporti irregolari: istituiti i codici tributo per il versamento dei contributi forfettari**

L'Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 27/E del 29 maggio 2020, ha istituito i codici tributo per il versamento, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", dei contributi forfettari dovuti ai sensi dell'articolo 103, comma 7, D.L. 34/2020, che i datori di lavoro devono versare per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o stranieri, secondo le condizioni previste.

Inoltre, il comma 2 del medesimo articolo 103 consente ai cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, di presentare istanza per richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi dalla presentazione dell'istanza, secondo le condizioni previste.

Per consentire il pagamento dei contributi forfettari tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- "REDT" denominato "Datori di lavoro - contributo forfettario 500 euro - art. 103, comma 1, D.L. n. 34/2020";
- "RECT" denominato "Cittadini stranieri - contributo forfettario 130 euro - art. 103, comma 2, D.L. n. 34/2020".

**Agenzia delle entrate, risoluzione, 29/5/2020, n. 27/E**

## **COVID-19: sospesa la verifica dei debiti esattoriali fino al 31 agosto**

L'Inps, con messaggio n. 2255 del 29 maggio 2020, ha comunicato che, come previsto dal D.L. 34/2020, dall'8 marzo al 31 agosto 2020 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973, che impongono la verifica di inadempienza dei debiti esattoriali da parte di Pubbliche Amministrazioni e società a prevalente partecipazione pubblica, prima di disporre pagamenti a qualunque titolo di importo superiore a 5.000 euro. Dal 19 maggio, data di entrata in vigore del Decreto, al 31 agosto 2020, non vanno quindi effettuate le verifiche di inadempienza dei debiti esattoriali prima del pagamento.

**Inps, messaggio, 29/5/2020, n. 2255**

## **Indennità COVID-19 a lavoratori stagionali, intermittenti e occasionali**

L'Inps, con circolare n. 67 del 29 maggio 2020, ha offerto istruzioni amministrative in materia di indennità di sostegno al reddito, introdotte per il mese di marzo 2020 dal Decreto Cura Italia e prorogate per i mesi di aprile e maggio dal successivo Decreto Rilancio. Le categorie di lavoratori interessate sono quelle dei dipendenti e degli autonomi, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la propria attività o il proprio rapporto di lavoro e che non hanno beneficiato delle misure previste dal D.L. 18/2020.

La circolare descrive nel dettaglio le modalità di presentazione telematica delle istanze e specifica i casi di incumulabilità e incompatibilità tra le indennità COVID-19 e le altre prestazioni previdenziali.

**Inps, circolare, 29/5/2020, n. 67**



## **Indennità COVID-19: proroga per aprile 2020 e nuovi beneficiari**

L'Inps, con circolare n. 66 del 29 maggio 2020, ha offerto istruzioni amministrative in merito alla proroga per il mese di aprile delle indennità COVID-19, alla luce delle disposizioni del Decreto Rilancio.

La circolare indica, inoltre, i termini di presentazione delle domande, le modalità di erogazione delle indennità e le nuove categorie di beneficiari.

**Inps, circolare, 29/5/2020, n. 66**

## **Indennità COVID per lavoratori domestici: requisiti e modalità di presentazione della domanda**

L'Inps, con circolare n. 65 del 28 maggio 2020, ha offerto indicazioni in merito all'indennità mensile di 500 euro per i mesi di aprile e maggio 2020, prevista dall'articolo 85, D.L. 34/2020, per i lavoratori domestici non conviventi che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L'Istituto ha riepilogato i requisiti dei beneficiari e ha fornito le indicazioni operative per la presentazione delle domande, specificando le ipotesi di incompatibilità e cumulabilità con altre misure di sostegno al reddito.

**Inps, circolare, 28/5/2020, n. 65**

## **COVID-19: ripresa della riscossione dei versamenti dei premi Inail e Durc**

L'Inail, con circolare n. 23 del 27 maggio 2020, ha offerto istruzioni in merito alla riscossione dei premi assicurativi, alla ripresa degli adempimenti e al Durc.

I versamenti sospesi devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.

I suddetti termini si applicano a tutti i regimi di sospensione, tranne per le imprese del settore florovivaistico, per le quali la ripresa dei pagamenti deve essere effettuata in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o mediante rateizzazione a decorrere dal mese di luglio 2020.

Resta prorogata la validità fino al 15 giugno 2020 dei Durc che riportano come "Scadenza validità" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020.

**Inail, circolare, 27/5/2020, n. 23**

## **Termine di presentazione domande di Cigo e assegno ordinario: prime indicazioni**

L'Inps, con messaggio n. 2183 del 26 maggio 2020, ha ricordato che il Decreto Rilancio ha modificato i termini di presentazione della domanda di Cigo e assegno ordinario, disponendo, all'articolo 68, comma 1, lettera c), la modifica dell'articolo 19, comma 2, D.L. 18/2020, per effetto della quale l'istanza deve essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.

L'articolo 68, comma 1, D.L. 34/2020, ha inserito all'articolo 19, D.L. 18/2020:

- il comma 2-ter, che ha fissato al 31 maggio il termine di presentazione delle domande riferite a periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che hanno avuto inizio nel periodo ricompreso tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020;
- il comma 2-bis, che introduce una penalizzazione per le istanze trasmesse oltre il predetto termine, stabilendo che, per dette domande, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione delle medesime.

In relazione alla portata della norma, l'Istituto precisa che il nuovo e più ridotto termine di trasmissione delle domande e la relativa penalizzazione riguardano esclusivamente i datori di lavoro che non hanno mai fatto richiesta di intervento di Cigo o assegno ordinario con causale "COVID-19 nazionale" per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa che si collocano all'interno

dell'arco temporale indicato dal citato comma 2-ter (23 febbraio-30 aprile 2020).

In tutti gli altri casi, il flusso gestionale delle domande, che tiene conto del nuovo impianto normativo declinato dall'articolo 68, D.L. 34/2020, sarà illustrato con un'apposita circolare di prossima emanazione.

**Inps, messaggio, 26/5/2020, n. 2183**

## **Indennità COVID-19 lavoratori domestici: possibile presentare la domanda**

L'Inps, con messaggio n. 2184 del 26 maggio 2020, ha comunicato che è attivo il servizio per la presentazione delle domande per l'indennità COVID-19 per lavoratori domestici: dopo aver effettuato l'autenticazione, sono consultabili i manuali che forniscono le indicazioni per la corretta compilazione della richiesta.

La misura è destinata ai lavoratori domestici non conviventi col datore di lavoro che, alla data del 23 febbraio 2020, avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L'indennità per lavoro domestico, riconosciuta per i mesi di aprile e maggio 2020, è pari a 500 euro per ciascun mese ed è erogata dall'Inps in un'unica soluzione.

**Inps, messaggio, 26/5/2020, n. 2184**

## **Cigo e assegno ordinario: domande precompilate**

L'Inps, con messaggio n. 2101 del 21 maggio 2020, ha illustrato le nuove semplificazioni procedurali, per le domande di cassa integrazione ordinaria e di assegno ordinario, introdotte a beneficio delle aziende, degli intermediari e degli operatori Inps.

**Inps, messaggio, 21/5/2020, n. 2101**

## **Anf: nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2020-30 giugno 2021**

L'Inps, con circolare n. 60 del 21 maggio 2020, ha comunicato i livelli di reddito familiare validi dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2021 ai fini della corresponsione dell'Anf alle diverse tipologie di nuclei.

**Inps, circolare, 21/5/2020, n. 60**

## **COVID-19: sospensione dei premi assicurativi**

L'Inail, con circolare n. 21 del 18 maggio 2020, ha fornito istruzioni operative, anche a integrazione di quelle già pubblicate con la circolare n. 11/2020, in merito alla sospensione dei versamenti dei premi assicurativi e in linea con le modifiche operate dalla L. 27/2020, di conversione del D.L. Cura Italia. La circolare riepiloga i soggetti che possono usufruire della sospensione dei premi per i mesi di aprile e maggio 2020, in presenza di una riduzione del fatturato (del 33% o del 50%, a seconda che nel 2019 abbiano avuto ricavi o compensi fino a 50 milioni oppure oltre tale limite), rispetto ai mesi di marzo e aprile del periodo d'imposta precedente.

L'Istituto comunica che è in corso di realizzazione un apposito servizio on line con cui gli interessati dovranno comunicare di aver effettuato la sospensione degli adempimenti e dei versamenti, specificando la disposizione che hanno applicato e dichiarando altresì di essere in possesso delle condizioni previste dalla medesima disposizione per usufruire del beneficio.

**Inail, circolare, 18/5/2020, n. 21**

## **Indennità 600 euro da accreditare su conti dell'area SEPA extra Italia**

L'Inps, con messaggio n. 1981 del 14 maggio 2020, ha comunicato che, a partire dalla data di pubblicazione del presente messaggio, i lavoratori titolari di conti/carte dell'area SEPA (extra Italia) possono presentare, attraverso l'utilizzo della procedura "Indennità 600€", istanza per l'accesso alle indennità ex articoli 26, 27, 28, 29, 30 e 38, D.L. 18/2020, e ha indicato come procedere per inoltrare l'istanza e la documentazione richiesta.

**Inps, messaggio, 14/5/2020, n. 1981**

## **Riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione: pubblicato il modello OT23 2021**

L'Inail, con istruzione operativa del 13 maggio 2020, ha pubblicato il modulo di domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione per l'anno 2021, relativo agli interventi migliorativi adottati dalle aziende nel corso del 2020 (OT23).

Rispetto al modello dell'anno scorso, sono semplificate le modalità di attribuzione dei punteggi differenziati in funzione dell'ampiezza dell'ambito dell'intervento o del diverso riferimento tariffario, introdotti nuovi interventi volti a intercettare le situazioni di pericolo che possono determinare infortuni gravi anche con esito mortale ed eliminati altri di minore efficacia prevenzionale. Il nuovo modello, inoltre, non prevede più le differenziazioni degli interventi sulla base dei parametri trasversale/settoriale e generale/non generale. Per il 2021 viene meno, quindi, salvo che per la categoria delle misure organizzative per la gestione della salute e sicurezza, la condizione per la quale determinati interventi (generali) devono essere attuati su tutte le Posizioni assicurative territoriali (Pat) dell'azienda. Infine, viene riconosciuta a un maggior numero di casi l'estensione a più anni dell'arco di validità di interventi particolarmente significativi, purché risulti evidenza del mantenimento e della continuità di attuazione degli stessi nell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.

L'Istituto comunica che è in prossima pubblicazione la guida alla compilazione del modello.

**Inail, istruzione operativa, 13/5/2020**

## **Cigd per COVID in aziende plurilocalizzate: le istruzioni Inps**

L'Inps, con circolare n. 58 del 7 maggio 2020, ha illustrato la gestione delle misure a sostegno del reddito previste dal D.L. 18/2020, relativamente ai trattamenti di Cigd per unità produttive site in 5 o più Regioni o Province autonome, in ipotesi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

**Inps, circolare, 7/5/2020, n. 58**

## **Indennità 600 euro estesa a lavoratori intermittenti, stagionali e autonomi senza partita Iva**

Il Ministero del lavoro, con D.I. 10 del 4 maggio 2020, ha indicato le risorse, di cui all'articolo 44, comma 1, D.L. 18/2020, e gli ulteriori lavoratori dipendenti e autonomi che possono beneficiare dell'indennità di 600 euro per il mese di marzo 2020, elencati all'articolo 2:

- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18, D.Lgs. 81/2015, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222, cod. civ., e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020;
- incaricati alle vendite a domicilio, di cui all'articolo 19, D.Lgs. 114/1998, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

**Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Mef, D.I. 4/5/2020, n. 10**

## L'INL conferma: proroghe e rinnovi acausali fino al 30 agosto 2020

**INL, nota, 3/6/2020, n. 160**

L'INL, con nota n. 160 del 3 giugno 2020, ha fornito i primi chiarimenti relativamente alle modifiche apportate al D.L. 18/2020 dal D.L. 34/2020.

### Il testo della nota n. 160/2020

**INL, nota, 3 giugno 2020, n. 160**

Facendo seguito alle note nn. 2211 del 24/3/2020 e 12 del 6/5/2020, si ritiene opportuno fornire ulteriori indicazioni in merito alle modifiche apportate al D.L. 18 del 17 marzo 2020, già convertito dalla L. 27 del 24 aprile 2020, da parte del D.L. n. 34 del 20 maggio 2020.

#### **Modifiche all'articolo 40: misure condizionalità**

Con riferimento all'articolo 40, relativo alla sospensione delle misure di condizionalità imposte ai percettori del reddito di cittadinanza, di Naspi e DisCOLL ed ai beneficiari di misure di integrazione al reddito, la L. 27/2020, in sede di conversione del D.L. 18/2020, ha introdotto il comma 1-bis, in base al quale tale sospensione "non si applica alle offerte di lavoro congrue nell'ambito del comune di appartenenza".

Inoltre, il termine di sospensione delle misure di condizionalità è esteso, ai sensi dell'articolo 76 del D.L. 34/2020, a 4 mesi a decorrere sempre dal 17 marzo u.s.

#### **Modifiche all'articolo 46: licenziamenti collettivi e individuali per g.m.o.**

In relazione all'articolo 46 si segnala che, in sede di conversione del D.L. 18/2020, la rubrica dell'articolo è stata modificata nei seguenti termini "Disposizioni in materia di licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo". Inoltre è stata aggiunta una specifica che fa salve, rispetto al divieto di licenziamento, le procedure di recesso nelle "ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto".

Se ne deduce che il divieto in questione non opera nelle ipotesi e nella misura in cui il nuovo appaltatore "assorba" il personale impiegato nell'appalto. Il divieto permane invece in capo all'appaltatore uscente in relazione al personale non "assorbito", per il quale sarà quindi possibile richiedere il trattamento di integrazione salariale laddove ne ricorrano i presupposti.

L'articolo 80 del D.L. 34/2020 è inoltre intervenuto sulle procedure di licenziamento, in particolare modificando il termine di sospensione previsto all'articolo 46 del D.L. 18/2020.

Nello specifico non potranno essere avviate le procedure di licenziamento collettivo a decorrere dal 17 marzo 2020 (data di entrata in vigore del D.L. 18/2020) e per i 5 mesi successivi e quelle pendenti, avviate dopo il 23 febbraio, sono sospese per il medesimo periodo.

Il nuovo termine di 5 mesi a partire dal 17 marzo trova altresì applicazione al divieto di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 7 della L. 604/1966. Il Legislatore introduce, infine, la previsione espressa circa l'estensione della sospensione anche alle procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso, cioè quelle non ancora definite alla data di entrata in vigore del Decreto Legge.

Con l'occasione si ritiene pertanto opportuno aggiornare le indicazioni già fornite con la nota prot. 2211 del 24 marzo u.s. posto che, per effetto delle modifiche introdotte dal decreto de quo, fino allo spirare del termine di 5 mesi (e quindi fino al prossimo 17 agosto), non potranno essere avvia-

te le procedure di cui all'articolo 7 della L. 604/1966, né potranno essere trattate quelle pendenti. Viene da ultimo aggiunto il comma 1 bis, secondo cui, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro abbia esercitato il recesso nel periodo compreso fra il 23 febbraio e il 17 marzo, lo stesso può revocarlo purché *"contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale in deroga, di cui all'articolo 22, dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento"* ed *"in tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro"*.

## **Modifiche agli articoli 61, 62 e 68 del D.L. 18/2020: sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi**

Con riferimento alla nota n. 2211 del 24 marzo 2020, si ritiene necessario aggiornare quanto indicato in relazione alla sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e premi assicurativi. L'articolo 127 del D.L. 34/2020 prevede, infatti, che i versamenti delle ritenute, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi di assicurazione obbligatoria sospesi dall'articolo 61 del D.L. 18/2020, siano effettuati entro il 16 settembre 2020 in un'unica soluzione o con il versamento della prima rata nell'ipotesi di rateizzazione. Tale proroga trova applicazione anche per i versamenti fiscali e contributivi sospesi dall'articolo 62 dello stesso D.L. 18/2020.

Inoltre, in relazione alla "Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione" si evidenzia che il termine inizialmente fissato al 31 maggio 2020 dall'articolo 68 del D.L. 18/2020 viene prorogato dall'articolo 154 del D.L. 34/2020 al 31 agosto 2020.

A tale ultimo proposito, si ribadisce l'indicazione già fornita con la richiamata nota n. 2211 in relazione alla necessità da parte degli Uffici di procedere in ogni caso alla *"formazione dei ruoli e all'affidamento degli stessi all'Agenzia delle Entrate - Riscossione privilegiando, come avviene ordinariamente, i crediti che siano più prossimi alla prescrizione secondo quanto chiarito, da ultimo, con nota INL prot. n. 7222 del 4 settembre 2019"*. Ciò in quanto la modifica dell'articolo 103 del D.L. 18/2020, attraverso l'introduzione del comma 6-bis, ha comportato esclusivamente la sospensione dei termini prescrizionali di cui all'articolo 28 della L. 689/1981.

Analogamente, si provvederà ad affidare i ruoli relativi alle somme residue di cui all'articolo 14, comma 5-bis, D.Lgs. 81/2008 che non siano state versate nel termine di 6 mesi dall'adozione del provvedimento di revoca.

Ai fini del calcolo del periodo di cui sopra, si dovrà tener conto del periodo di sospensione dei termini fino al 31 marzo 2020 di cui all'articolo 10, comma 4, D.L. 9/2020 secondo le diverse decorrenze legate alla adozione dei provvedimenti di "lockdown" (v. nota n. 2179 dell'11 marzo u.s.). Per tali adempimenti non trova infatti applicazione la sospensione di cui al comma 1 bis dell'articolo 103 del D.L. 18/2020.

## **Modifiche all'articolo 103: validità del Durc**

L'articolo 81, D.L. 34/2020 prevede che i documenti unici di regolarità contributiva in scadenza fra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano validità fino al 15 giugno 2020.

In tal modo viene inserita un'eccezione rispetto alle validità generale di certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati in scadenza tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020 che, per effetto della modifica del comma 2 dell'articolo 103 operata in sede di conversione del D.L. 18/2020, resta fissata in 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza (cfr. nota n. 12 del 6 maggio u.s. e tabella allegata in relazione ai procedimenti di competenza).

## **Segue: ordinanze ingiunzioni**

Il D.L. 34/2020 non ha invece apportato modifiche al comma 6 bis dell'articolo 103, pertanto si confermano le indicazioni già fornite al riguardo con nota n. 12 del 6 maggio 2020. Con riferimento alle ordinanze ingiunzione, gli Uffici provvederanno a notificare prioritariamente le ordinanze ingiunzione che siano prossime alla prescrizione, intendendosi per tali quelle la cui prescrizione

si matura (una volta decurtato il periodo di sospensione dal 23 febbraio al 31 maggio) entro il 31 dicembre 2020.

Inoltre, nell'intento di favorire il pagamento rateizzato degli importi si ritiene possibile, sulla sola base della dichiarazione di difficoltà economica, accogliere istanze di rateizzazione fino ad un massimo di legge.

## **Modifiche all'articolo 108: notifiche per posta**

Con l'articolo 46 del D.L. 34/2020 vengono apportate significative modifiche all'articolo 108 del D.L. 18/2020 come convertito dalla L. 27/2020.

Nello specifico, le peculiari modalità di consegna delle raccomandate, delle assicurate e dei pacchi, descritte al comma 1 vengono espressamente estese anche ai "servizi di notificazione a mezzo posta, di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890 e all'articolo 201 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285" e sono prorogate dal 30 giugno al 31 luglio.

Pertanto, fino al 31 luglio anche per le notifiche di cui alla L. 890/1982 e di cui all'articolo 202 del D.Lgs. 285/1992, "gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccogliergli la firma con successiva immissione dell'invio nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito".

È inoltre abrogato il comma 1 bis dell'articolo 108, introdotto in sede di conversione del D.L. 18/2020, che fissava alla data del 30 aprile la decorrenza dei termini per la compiuta giacenza presso gli uffici postali.

Con l'abrogazione del comma 1 bis viene meno anche il differimento dei "termini sostanziali di decadenza e prescrizione di cui alle raccomandate con ricevuta di ritorno inviate nel periodo in esame", di cui alla nota n. 12 del 6 maggio 2020 e indicati nella tabella riepilogativa delle sospensioni del pagamento dei verbali di cui all'articolo 14 della L. 689/1981 e all'articolo 201 del Codice della strada, notificati dopo il 17 marzo 2020 a mezzo posta.

Va tuttavia segnato che, con l'inserimento di un periodo ulteriore all'interno dell'articolo 108 del D.L. 18/2020, sono fatti salvi i "comportamenti tenuti dagli operatori postali per garantire la continuità del servizio e la tutela della salute pubblica in occasione dello stato di emergenza".

Ciò comporta che per le notifiche di verbali effettuate nella vigenza del comma 1 bis dell'articolo 108 (dal 17 marzo al 18 maggio 2020), mediante deposito in cassetta del relativo avviso ex articolo 8 della L. 890/1982, continuerà a trovare applicazione lo slittamento della decorrenza dei termini decadenziali e prescrizionali al 31 luglio p.v., a prescindere dal momento in cui si sia compiuta la giacenza.

Si rammenta, in proposito, che in ogni caso la scrivente ha dato indicazione di non procedere alla notifica dei verbali di accertamento nel periodo di sospensione dei termini procedurali (cfr. note n. 2179 dell'11 marzo, n. 2211 del 24 marzo e n. 12 del 6 maggio), pertanto la situazione sopra descritta non dovrebbe ricorrere.

Si ribadisce, quindi, che i verbali di cui all'articolo 14 della L. 689/1981 andranno notificati a decorrere dal prossimo 1° giugno. A tale riguardo va considerato che i termini di cui all'articolo 14 inizieranno a decorrere dalla predetta data in tutti i casi in cui il verbale sia stato definito nel periodo intercorrente dal 23 febbraio al 31 maggio 2020 (articolo 103, comma 6 bis, D.L. 18/2020). Diversamente, laddove il verbale rechi una data di definizione degli accertamenti antecedente al 23 febbraio, si deve tener conto ai fini del calcolo dei termini di decadenza, del periodo già decorso. Al riguardo, d'intesa con la Direzione centrale tutela, sicurezza e vigilanza del lavoro, si comunica che sono stati aggiornati, con una specifica avvertenza, i contenuti del verbale unico di accertamento e notificazione in SGIL, al fine di rendere una corretta informazione ai destinatari ed in funzione di deflazione dell'eventuale contenzioso.

Si evidenzia, infine, che ai fini della tempestività dei pagamenti delle sanzioni relative a verbali notificati prima del 23 febbraio u.s., si deve considerare il periodo di sospensione dal 23 febbraio al 15 maggio 2020 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 103, comma 1 bis, del D.L. 18/2020 (come conv. da L. 27/2020 e prorogato al 15 maggio dall'articolo 37 del D.L. 23/2020).

## **Proroga o rinnovi del contratto a termine: deroga all'articolo 21 del D.Lgs. 81/2015**

L'articolo 93 del D.L. 34/2020 introduce la possibilità di derogare all'obbligo di indicare le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, D.Lgs. 81/2015 qualora si intenda prorogare o rinnovare sino al 30 agosto p.v. i contratti a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020.

Ai fini della proroga o del rinnovo "acausale" di cui alla predetta disposizione, deve quindi ricorrere la seguente doppia condizione:

- il contratto a tempo determinato deve risultare in essere al 23 febbraio (sono pertanto esclusi i contratti stipulati per la prima volta dopo il 23 febbraio);
- il contratto di lavoro prorogato o rinnovato deve cessare entro il 30 agosto 2020.

Resta ovviamente ferma la possibilità di disporre una proroga "acausale" anche oltre il 30 agosto laddove la stessa, nel rispetto dell'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 81/2015, non comporti il superamento del periodo di 12 mesi.

## Lavoratori domestici: l'indennità COVID-19 Inps, circolare, 28/5/2020, n. 65

*L'Inps, con circolare n. 65 del 28 maggio 2020, ha offerto indicazioni in merito all'indennità mensile di 500 euro per i mesi di aprile e maggio 2020, prevista dall'articolo 85, D.L. 34/2020, per i lavoratori domestici non conviventi che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro di durata complessiva superiore a 10 ore settimanali. L'Istituto ha riepilogato i requisiti dei beneficiari e ha fornito le indicazioni operative per la presentazione delle domande, specificando le ipotesi di incompatibilità e cumulabilità con altre misure di sostegno al reddito.*

### Il testo della circolare n. 65/2020

**Inps, circolare, 28 maggio 2020, n. 65**

(...)

#### **Requisiti del soggetto richiedente**

Possono fare richiesta i soggetti assicurati presso la Gestione dei Lavoratori domestici dell'Inps appartenenti alle categorie individuate dal vigente Ccnl, che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente, come di seguito individuati: Colf; Badanti.

Per quanto concerne le categorie di lavoratori interessati dalla nuova misura, possono accedere al beneficio tutti i lavoratori per i quali, alla data del 23 febbraio 2020:

- risulti l'iscrizione del rapporto di lavoro attivo nella Gestione dei lavoratori domestici dell'Inps;
- l'orario settimanale dell'unico rapporto di lavoro o la somma dell'orario dei vari rapporti di lavoro, alla medesima data del 23 febbraio 2020, abbia una durata complessiva superiore a 10 ore;
- non risulti la convivenza con alcuno dei datori di lavoro.

I contratti di lavoro da considerare devono essere tutti quelli la cui instaurazione non è stata respinta dall'Inps, per mancanza dei requisiti previsti dalla normativa sui rapporti di lavoro domestico. Sono esclusi, per espressa previsione di Legge, i contratti di lavoro da emersione di cui all'articolo 103, decreto-legge 34/2020.

La durata complessiva, superiore a 10 ore settimanali, deve risultare dalle comunicazioni inviate all'Inps dal datore di lavoro entro il 23 febbraio 2020.

Infine, anche la condizione della "non convivenza" con il datore di lavoro è desunta dalle comunicazioni inviate all'INPS dal datore di lavoro entro la predetta data, sulla base del contratto.

#### **Incompatibilità dell'indennità LD con le altre indennità legate all'emergenza COVID-19, con le misure di contrasto alla povertà e con i trattamenti pensionistici**

Per effetto di quanto previsto dall'articolo 85, comma 3, D.L. 34/2020, la nuova indennità LD non è cumulabile con alcuna delle indennità COVID-19, introdotte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 del 2020, e con quelle previste dal D.L. 34/2020 per i mesi di aprile e maggio, che di seguito si riepilogano:

- indennità per i professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (articolo 27, D.L. 18/2020);
- indennità per i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'Ago (articolo 28, D.L. 18/2020);
- indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali (articolo 29, D.L. 18/2020);
- indennità lavoratori del settore agricolo (articolo 30, D.L. 18/2020);
- indennità lavoratori dello spettacolo (articolo 38, D.L. 18/2020);
- Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID- 19



# Normativa e prassi in evidenza

(articolo 44, D.L. 18/2020, così come modificato dall'articolo 78, D.L. 34/2020);

- indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 (articolo 84, D.L. 34/2020);
- indennità in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) ed enti, società e federazioni ad essi collegati (articolo 98, D.L. 34/2020);
- Reddito di emergenza (articolo 82, D.L. 34/2020);
- Reddito di cittadinanza, il cui ammontare del beneficio risulti superiore o pari all'ammontare dell'indennità LD.

Nel caso in cui il richiedente (o uno dei membri del suo nucleo familiare) inoltri, in concomitanza della presentazione della domanda di indennità per lavoratore domestico, un'altra istanza per fruire di una delle suddette prestazioni, introdotte con il D.L. 18/2020 e il D.L. 34/2020 e incompatibili, tutte verranno istruite sulla base dei requisiti richiesti dalla Legge.

La verifica in ordine alle incompatibilità avviene quindi nella fase conclusiva dell'istruttoria della domanda/delle domande presentata/e dall'utente e ne condiziona l'accoglimento.

Il controllo di compatibilità, infatti, attinge le informazioni dalla procedura dell'Istituto che contabilizza i pagamenti delle prestazioni e determina l'accoglimento della domanda, solo se non viene rilevato un pagamento per una delle prestazioni incompatibili, così come elencate ai punti precedenti, a favore del medesimo soggetto richiedente o uno dei membri del nucleo familiare (se titolare di Rdc/Pdc o Reddito di emergenza).

Nel caso di percettori del Reddito di cittadinanza, l'articolo 85, comma 3, decreto-legge 34/2020, prevede che *"l'indennità non spetta ai percettori per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti pari o superiore all'ammontare delle indennità medesime. Ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari già percettori del reddito di cittadinanza, per i quali l'ammontare del beneficio in godimento risulti inferiore a quello delle indennità di cui al comma 1, in luogo del versamento dell'indennità si procede ad integrare il beneficio del reddito di cittadinanza fino all'ammontare della stessa indennità dovuto in ciascuna mensilità"*.

Al riguardo, in fase di istruttoria della domanda di indennità LD, si procederà a verificare se il richiedente risulti inserito in un nucleo familiare che sia percettore di Rdc/Pdc., nonché l'importo complessivamente percepito per le mensilità di aprile e maggio. Possono aversi i seguenti casi.

## Caso 1

Per le mensilità di aprile e maggio l'importo complessivamente spettante a titolo di Rdc/Pdc è pari a 1.000 euro; la domanda di indennità LD sarà respinta con la motivazione che il soggetto, o un componente il suo nucleo familiare, è percettore di Rdc/Pdc di importo pari o superiore all'indennità LD. Nell'ipotesi in cui l'ammontare del Rdc/Pdc percepito complessivamente per le mensilità di aprile e maggio sia inferiore a quello delle due indennità mensili previste dalla norma per i lavoratori domestici, si procederà ad integrare il beneficio del Reddito/Pensione di cittadinanza fino all'ammontare dell'indennità LD complessivamente dovuta.

## Caso 2

Per le mensilità di aprile e maggio, l'importo spettante a titolo di Rdc/Pdc è pari a 800 euro; in questo caso la domanda per l'indennità LD sarà accolta con integrazione della prestazione Rdc/Pdc pari a 200 euro. Tale somma verrà erogata con le modalità e con la tempistica utile di pagamento della prestazione Rdc/Pdc (normalmente entro il mese successivo).

Nell'ipotesi in cui la domanda di Rdc/Pdc non sia in pagamento poiché in stato "evidenza alla sede" per la presenza di un Isee recante omissioni e/o difformità, ovvero laddove la stessa domanda sia ancora in stato "da istruire", si procederà ad effettuare il pagamento dell'indennità in parola, tenendo conto delle azioni che devono essere poste in essere in caso di Isee recante omissioni e/o difformità.

Se al momento dell'istruttoria della domanda di indennità LD il richiedente non risulta più perdet-

tore di Rdc/Pdc, in quanto è successivamente decaduto o è stato revocato dalla prestazione, va comunque tenuto in considerazione quanto sia stato eventualmente percepito per le mensilità di aprile e maggio a titolo di Rdc/Pdc.

In tali ipotesi, pertanto, la domanda per l'indennità LD potrà essere accolta ed erogata con le modalità di pagamento prescelte per la somma residua oppure respinta se l'integrazione non spetta.

### Caso 3

Il beneficiario di Rdc/Pdc è decaduto dalla prestazione nel mese di giugno. Tuttavia, per la mensilità di aprile e maggio è stato corrisposto un importo complessivo di 600 euro. In tal caso, la domanda per l'indennità LD è accolta e l'importo erogato è pari al residuo di 400 euro.

L'indennità in favore dei lavoratori domestici non spetta, come specificato in premessa, ai titolari di pensione, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'articolo 1, Legge 12 giugno 1984, n. 222 e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

La verifica sulla titolarità di pensioni, diverse dall'assegno ordinario di invalidità, e di rapporti di lavoro a tempo indeterminato diversi dal lavoro domestico, è effettuata direttamente negli archivi dell'Istituto, con riferimento alla situazione che risulti in essere precedentemente alla data del 23 febbraio 2020.

### Modalità di presentazione della domanda

L'accesso alla domanda on line di indennità lavoratori domestici è disponibile direttamente nella homepage del sito [www.inps.it](http://www.inps.it). L'utente è quindi indirizzato alla pagina di autenticazione ai servizi Inps. Per poter presentare la domanda, il richiedente dovrà essere in possesso di una delle seguenti credenziali:

- PIN ordinario o dispositivo rilasciato dall'INPS; SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile:

- richiedere il PIN all'INPS attraverso i seguenti canali:
  - a) sito internet [www.inps.it](http://www.inps.it), utilizzando il servizio "Richiesta PIN";
  - b) Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa), oppure 06 164164 (a pagamento da rete mobile);
- richiedere una credenziale SPID, anche con riconoscimento a distanza via webcam, attraverso uno degli Identity Provider accreditati (vd [www.spid.gov.it](http://www.spid.gov.it)).

Nel caso di richiesta del PIN tramite il sito dell'Istituto, qualora il cittadino non riceva, entro 12 ore dalla richiesta, la prima parte del PIN e riceva un SMS che lo informa di una successiva chiamata da parte del Contact Center per la verifica dei dati, è invitato ad attendere il ricontatto. Se il ricontatto non dovesse avvenire entro 2-3 giorni, l'interessato potrà chiamare il Contact Center per la validazione della richiesta.

Si fa presente che non è possibile presentare la domanda on line accedendo al servizio con la sola prima parte del PIN. Inoltre, sebbene sia possibile presentare la domanda on line con il PIN ordinario, l'indennità verrà erogata solo dopo che il richiedente avrà convertito il proprio PIN on line in PIN dispositivo. Tale operazione potrà essere effettuata tramite la funzione "Converti PIN".

La domanda di indennità potrà essere presentata anche tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). A tale scopo l'utente dovrà essere munito di PIN ovvero, per i possessori di SPID, CIE o CNS, di PIN Telefonico generato mediante l'apposita funzione disponibile nella sezione personale MyINPS del portale istituzionale.

Infine, si ricorda che l'indennità può essere richiesta anche avvalendosi dei servizi gratuiti degli Enti di Patronato, di cui alla Legge 30 marzo 2001, 152. Al riguardo, in deroga all'articolo 4 del decreto

ministeriale 10 ottobre 2008, 193, attuativo della legge 30 marzo 2001, 152, fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria, il mandato di patrocinio potrà essere fornito anche in via telematica (articolo 36, comma 1, lettera a), D.L. 18/2020).

Si fa presente che nel caso in cui, a seguito di verifiche effettuate nei sistemi informativi dell'Istituto il richiedente risulti irreperibile, per accedere al beneficio sarà necessario provvedere alla regolarizzazione di tale posizione presso gli Uffici anagrafici del Comune di competenza.

5. Misura dell'indennità LD, comunicazioni all'utente e pagamento della prestazione

In caso di accoglimento della domanda, l'importo dell'indennità LD ammonta a 500 euro per ciascuna delle mensilità di aprile e maggio e, dunque, non può superare complessivamente l'importo di 1.000 euro, che sarà erogato in un'unica soluzione.

Nel caso in cui il lavoratore o un componente del suo nucleo familiare sia percettore di Reddito di cittadinanza, ai sensi del decreto-legge 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26/2019, il cui importo risulti inferiore a 1.000 euro, la misura spettante sarà calcolata e inserita direttamente dalla procedura del Reddito di cittadinanza come quota specifica (cfr. il paragrafo 3). Al fine di avvisare tempestivamente l'utente, l'Istituto, utilizzando i dati di recapito collegati alle credenziali di cui al precedente paragrafo 4, comunicherà mediante SMS/e-mail; nel caso di pratiche patrocinate, sarà predisposto l'invio di una comunicazione automatizzata al patronato ai recapiti comunicati in fase di presentazione della domanda e al beneficiario qualora i dati di recapito siano disponibili.

Ogni segnalazione inviterà l'utente a ricollegarsi al sistema, nell'area riservata, con le sue credenziali, dove potrà scaricare la ricevuta della domanda protocollata, il provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda e visualizzare le informazioni relative al pagamento.

Il beneficio è erogato mediante accredito su conto corrente bancario o postale, accredito su libretto postale, carta prepagata con IBAN o bonifico domiciliato presso gli uffici di Poste italiane S.p.A., secondo la scelta indicata all'atto della domanda.

A tal riguardo, si precisa che il titolare del conto associato all'IBAN, comunicato in domanda, dovrà corrispondere al soggetto beneficiario.

Si segnala che verrà verificata tale corrispondenza prima dell'emissione dell'importo dovuto; qualora vengano riscontrate delle anomalie, ne sarà data tempestiva comunicazione all'utente, che potrà correggere l'eventuale dato con l'apposita funzione "Modifica dati per il pagamento" disponibile sul portale.

6. Regime fiscale

L'indennità LD non concorre alla formazione del reddito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, 917.

(...)

## Contratti a tempo determinato: novità del D.L. 34/2020

**T**ra la fine dello scorso mese di aprile e la prima metà di maggio, 2 provvedimenti normativi hanno proposto alcune rilevanti novità in tema di contratto a tempo determinato; si tratta della Legge di conversione del D.L. 18/2020, c.d. Cura Italia, e del nuovo Decreto Rilancio, D.L. 34/2020. Di seguito i principali spunti.

### Novità dal D.L. Cura Italia

La Legge di conversione del Decreto Cura Italia ha introdotto ex novo l'articolo 19-bis, aprendo alcuni spazi derogatori alla disciplina del tipo contrattuale, nel 2018 rivisitata in molti aspetti dal c.d. Decreto Dignità, nel tentativo di offrire un equilibrio tra la concessione di ammortizzatori sociali emergenziali e la contemporanea esigenza di flessibilità delle imprese.

I datori di lavoro ammessi a tali deroghe sono identificati in quelli che hanno e stanno utilizzando una delle varie forme di integrazione salariale emergenziali previste dal Decreto 18/2020 (causale COVID-19). A loro vengono offerte, entro i limiti temporali riguardanti l'utilizzo dell'ammortizzatore sociale, le sotto indicate eccezioni in tema di proroga o rinnovo del contratto a termine anche in somministrazione:

- disattivazione del divieto di stipula del tipo contrattuale in corso di cassa integrazione, specificando come in questo periodo (causale COVID-19) siano effettuabili dall'azienda proroghe o rinnovi di contratti a termine;
- disattivazione dei necessari periodi di stacco contrattuale, 10 o 20 giorni, per il caso di rinnovi in presenza di cassa integrazione COVID-19.

### Novità dal D.L. Rilancio

Il Decreto Rilancio, invece, a mezzo dell'articolo 93, ammette, per far fronte al riavvio delle attività in conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che sia possibile rinnovare o prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al 23 febbraio 2020, fino al 30 agosto 2020, anche senza l'apposizione delle causali ove normativamente dovute.

Da notare bene che si tratta di una deroga temporanea, con scadenza al 30 agosto prossimo, a quanto disposto dalla normativa vigente circa la necessità di causali per i casi di proroga o rinnovo di contratti a termine; tale deroga viene concessa, in questo caso, non solo per i datori di lavoro coinvolti nell'utilizzo di integrazioni salariali, bensì per qualunque datore.

Vi sono alcuni aspetti interpretativi che dovranno essere sciolti, o magari sistemati in sede di conversione in Legge: si pensi ai rinnovi di contratti a termine scaduti da poco, quindi non in essere alla data del 23 febbraio 2020, ma che si vorrebbero rinnovare; oppure al modo con cui deve essere valutata la data del 30 agosto 2020, ossia se come scadenza ultima di un accordo acausale o come ultima data per una sua stipula.

Nel nuovo temporaneo labirinto normativo sui contratti a termine, ci si dovrà quindi muovere con parecchia cautela.

**D.L. 17/3/2020, n. 18, G.U. 17/3/2020, n. 70; convertito con modificazioni dalla L. 24/4/2020, n. 27, G.U. 29/4/2020, n. 110, S.O. n. 16**  
**D.L. 19/5/2020, n. 34; G.U. 19/5/2020, n. 128, S.O. n. 21**

## Permessi e congedi retribuiti: novità del Decreto Rilancio

**I**l nuovo D.L. 34/2020, ex articolo 73, prevede ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020 come permessi ex L. 104/1992 e proroga i congedi parentali COVID-19.

### Permessi assistenza disabili (L. 104/1992)

Come si ricorderà, l'articolo 24, D.L. 18/2020, aveva previsto che i 3 giorni di permesso retribuito, coperto da contribuzione figurativa, concessi al lavoratore per assistere un familiare con handicap (ex articolo 33, comma 3, L. 104/1992), fossero incrementati di ulteriori complessive 12 giornate, usufruibili nei mesi di marzo e aprile scorsi.

Il nuovo D.L. 34/2020, ex articolo 73, prevede ulteriori complessive 12 giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.

### Congedo genitori

Anche in questo caso l'articolo 23, D.L. 18/2020, aveva previsto, per l'anno 2020 e a decorrere dal 5 marzo scorso, un periodo di congedo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni, per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato in relazione all'assistenza ai figli di età non superiore ai 12 anni. Veniva riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23, D.Lgs. 151/2001, con copertura di contribuzione figurativa.

Il nuovo D.L. 34/2020, all'articolo 72, estende la durata di tale periodo di congedo. Viene, infatti, previsto che per il periodo dal 5 marzo al 31 luglio 2020, in modo continuativo o frazionato, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire di un congedo non superiore a 30 giorni per assistenza ai figli di età non superiore ai 12 anni. Viene riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23, D.Lgs. 151/2001. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

Si ricorda che gli eventuali periodi di congedo parentale (ex articoli 32 e 33, D.Lgs. 151/2001), fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione, sono convertiti nel congedo speciale di cui sopra, con diritto all'indennità stabilita, e non saranno computati né indennizzati a titolo di congedo parentale.

Oltre a quanto sopra, i genitori lavoratori dipendenti nel settore privato, con figli di età minore di 16 anni (prima tale norma era prevista per genitori con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni) hanno comunque diritto di astenersi dal lavoro, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, ma con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro, per tutta la durata del periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. Ciò a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore.

Anche i genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, per il periodo dal 5 marzo al 31 luglio 2020, hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta un'indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'Inps ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla Legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, per un totale complessivo, si presume, di 30 giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

## **Bonus baby-sitter**

In alternativa al congedo sopra esposto, per i medesimi lavoratori dipendenti beneficiari, ovvero per gli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata o a una Gestione Inps autonomi, è prevista la possibilità di scegliere per la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo dal 5 marzo al 31 luglio 2020.

Il bonus viene erogato mediante il Libretto famiglia, ma anche, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione del figlio a centri estivi, servizi integrativi per l'infanzia, servizi socio-educativi territoriali, centri con funzione educativa e ricreativa e servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.

Il suddetto bonus è, altresì, riconosciuto ai lavoratori autonomi non iscritti all'Inps, subordinatamente alla comunicazione, da parte delle rispettive Casse previdenziali, del numero dei beneficiari.

## Le novità in tema di ammortizzatori sociali contenute nel D.L. Rilancio

**È** stato pubblicato in G.U. 128/2020, S.O. n. 21, il D.L. 34/2020 (c.d. D.L. Rilancio), in vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione. Tra le innumerevoli misure urgenti in esso contenute, particolarmente attese erano quelle relative al sostegno al lavoro e, più nello specifico, agli ammortizzatori sociali. Analizziamo qui di seguito, in sintesi, le principali novità su questi temi.

### Cassa integrazione salariale ordinaria e Fondo integrazione salariale

Il D.L. Rilancio, modificando quanto già previsto nel D.L. 18/2020, incrementa di ulteriori 5 settimane, oltre alle 9 già concesse, la possibilità di ricorrere alla Cigo o al Fondo di integrazione salariale (Fis), con motivazione "Emergenza COVID-19", nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Le 5 settimane aggiuntive potranno essere richieste solamente dopo che le precedenti 9 settimane siano state integralmente fruito. Viene, altresì, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di 4 settimane da utilizzarsi nel periodo 1° settembre 2020-31 ottobre 2020.

Per i soli datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per i periodi antecedenti al 1° settembre 2020, a condizione che i medesimi datori di lavoro abbiano fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane. Il Decreto reintroduce l'obbligo di preventiva informazione alle organizzazioni sindacali del ricorso agli ammortizzatori sociali, con eventuale esame congiunto da esaurirsi entro i 3 giorni successivi dalla comunicazione. Come ampiamente chiarito dall'Inps, non viene prevista necessariamente la sottoscrizione di un accordo sindacale in ordine alla modalità di utilizzo della cassa integrazione o Fis a seguito dell'eventuale consultazione. Vengono fortemente accorciati i tempi per la presentazione delle istanze all'Inps: queste dovranno essere inviate telematicamente entro la fine del mese successivo all'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

In ultimo, è da evidenziare come gli Anf saranno riconosciuti anche ai percettori dell'assegno ordinario.

### Aziende che si trovano già in Cigs

Anche in questa specifica ipotesi, il D.L. Rilancio, modificando quanto già previsto nel D.L. 18/2020, incrementa di ulteriori 5 settimane, oltre alle 9 già concesse, la possibilità di ricorrere alla Cigo, con motivazione "Emergenza COVID-19", nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020. Le 5 settimane aggiuntive potranno essere richieste solamente dopo che le precedenti 9 settimane siano state integralmente fruito. Viene, altresì, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di 4 settimane da utilizzarsi nel periodo 1° settembre 2020-31 ottobre 2020.

### Cigd

Il D.L. 34/2020 interviene anche sulla Cigd, ampliandone il ricorso di ulteriori 5 settimane. Le 5 settimane aggiuntive potranno essere richieste nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, a condizione di aver esaurito le 9 settimane autorizzate. Viene, altresì, riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di 4 settimane, da utilizzarsi nel periodo 1° settembre 2020-31 ottobre 2020. Per i soli datori di lavoro dei settori turismo, fiere e congressi, parchi divertimento, spettacoli dal vivo e sale cinematografiche, è possibile usufruire delle predette 4 settimane anche per i periodi antecedenti al 1° settembre 2020, a condizione che i medesimi datori di lavoro abbiano fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane.

Di particolare rilevanza è che, per le ulteriori 9 settimane (5+4), le istanze finalizzate alla concessione della Cigd dovranno essere presentate, mediante invio telematico con elenco dei beneficiari

per tutto il periodo, all'Inps e non più alle Regioni, entro la fine del mese successivo a quello di inizio della sospensione o riduzione.

Va evidenziato che, in questa prima fase, le domande non potranno essere presentate prima che siano decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore del D.L. 34/2020, quindi non prima del 18 giugno 2020. Il datore di lavoro che si avvale del pagamento diretto dovrà trasmettere, anche mediante il proprio intermediario autorizzato, entro 15 giorni dalla sospensione o riduzione dell'attività, i necessari dati per consentire all'Inps l'erogazione di un'anticipazione per i lavoratori non superiore al 40% delle ore autorizzate. In seguito, entro 30 giorni dall'erogazione dell'anticipazione, dovrà essere trasmessa la consuntivazione delle ore effettivamente utilizzate, al fine di consentire all'Istituto di procedere con l'eventuale corresponsione del saldo o per recuperare quanto erogato. Va sin da ora precisato che, al momento, occorrerà attendere le istruzioni da parte dell'Istituto previdenziale prima di poter procedere.



## Indennità previste nel D.L. Rilancio

**È** stato pubblicato in G.U. il D.L. 34/2020 (D.L. Rilancio), in vigore dal 19 maggio. Tra le innumerevoli misure urgenti in esso contenute sono da evidenziare le nuove indennità previste per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica, elencate agli articoli 84 e 85.

### **Indennità lavoratori autonomi, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori dipendenti**

Ai soggetti già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro, la stessa sarà riconosciuta anche per il mese di aprile 2020. Ai liberi professionisti titolari di partita Iva attiva al 19 maggio 2020, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito una comprovata riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto al reddito del secondo bimestre 2019, sarà riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro. A tal fine il reddito, precisa la norma, sarà individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese effettivamente sostenute nel periodo interessato e nell'esercizio dell'attività, comprese le eventuali quote di ammortamento.

L'interessato dovrà presentare all'Inps la domanda nella quale autocertifica il possesso dei requisiti sopra elencati.

Ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata Inps, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano cessato il rapporto di lavoro alla data del 19 maggio 2020, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.

Ai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Ago (commercianti, artigiani, coltivatori diretti, mezzadri e coloni), già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità pari a 600 euro, sarà erogata anche per il mese di aprile 2020 la medesima indennità.

Per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali è riconosciuta un'indennità per il mese di aprile 2020 pari a 600 euro e, se hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASpI, alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1.000 euro.

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, già beneficiari dell'indennità nel mese di marzo, è riconosciuta la medesima anche per il mese di aprile 2020, con un importo pari a 500 euro.

Viene, altresì, riconosciuta un'indennità per i mesi di aprile e maggio, pari a 600 euro per ciascun mese, ai lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro. I destinatari del provvedimento sono:

- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;
- b) lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- c) lavoratori autonomi, privi di partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali riconducibili alle disposizioni di cui all'articolo 2222, cod. civ., e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 febbraio 2020, data alla quale gli stessi

debbono essere già iscritti alla Gestione separata con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile (reddito minimo mensile non inferiore a 1.329,42 euro);

- d) incaricati alle vendite a domicilio con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita Iva attiva e iscritti alla Gestione separata alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Tutti i soggetti sopra elencati, alla data di presentazione della domanda, non devono essere in alcuna delle seguenti condizioni:

- titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente;
- titolari di pensione.

Infine, viene riconosciuta, ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, in presenza di specifici requisiti, un'indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020; la medesima indennità viene erogata per le predette mensilità anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro. Non avranno diritto all'indennità sopra descritta i lavoratori titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data del 19 maggio 2020. È importante precisare che tutte le elencate indennità non concorrono alla formazione del reddito imponibile e sono erogate dall'Inps, previa domanda dell'interessato.

### **Indennità per i lavoratori domestici**

Ai lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, è riconosciuta, per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità mensile pari a 500 euro per ciascun mese. L'indennità prevista è riconosciuta a condizione che i lavoratori domestici non siano conviventi con il datore di lavoro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef. La misura di sostegno non spetta ai titolari di pensione, a eccezione dell'assegno ordinario di invalidità e ai titolari di rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.

Le domande possono essere presentate presso gli istituti di patronato.

## Rinnovi contrattuali maggio 2020

### Somministrazione: l'accordo per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19

In data 9 maggio 2020 Assolavoro, Felsa Cisl, Nidil Cgil, Uiltemp, hanno definito una serie di misure urgenti a sostegno sia della continuità occupazionale e del reddito dei lavoratori che delle agenzie per far fronte all'emergenza determinata dalla crisi epidemiologica in atto.

#### **Adeguamento della disciplina del trattamento di integrazione salariale (TIS semplificato) alle disposizioni della Legge e semplificazioni procedurali (assegno ordinario)**

Il Fondo di solidarietà di settore garantisce l'erogazione dell'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" con le medesime modalità di cui all'articolo 19 della Legge e successive modificazioni.

Le istanze di TIS semplificato già presentate al Fondo sulla base delle previsioni delle Intese, ricorrendone i requisiti previsti dall'articolo 19 della Legge, sono qualificate come "Assegno Ordinario con causale "emergenza COVID-19"".

Il Fondo assicura l'erogazione dell'assegno ordinario nei seguenti termini e modalità :

- a) durata: la misura è prevista, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di 9 settimane e comunque entro il 31 agosto 2020, fatte salve sopravvenute modifiche normative relative alla durata e ai termini che si considereranno automaticamente recepite dalla presente Intesa;
- b) platea: ai lavoratori non si applica il requisito dell'anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda;
- c) modalità : l'APL comunica alle OO.SS. territoriali competenti, utilizzando il modello allegato *sub* A, il numero dei lavoratori in somministrazione coinvolti, l'azienda utilizzatrice che ha in corso la riduzione/sospensione dell'attività lavorativa, la durata prevista della misura;
- d) procedura: l'APL successivamente comunica al Fondo l'attivazione della misura, secondo la vigente modulistica predisposta dallo stesso, allegando la comunicazione di cui al punto che precede.

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente intesa nei commi che precedono, trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 19 della Legge e successive modificazioni.

Le comunicazioni già inviate alle OO.SS di attivazione della misura di TIS semplificata in applicazione di quanto previsto dalle intese, quando relative alla attivazione da parte dell'utilizzatore di un ammortizzatore emergenziale per un periodo oltre il 30 aprile 2020, possono essere prorogate per un pari periodo tramite invio alle OO.SS nazionali del modello di cui all'allegato *sub* B. Identiche modalità si applicano anche in caso di ulteriori successive proroghe.

L'eventuale richiesta da parte delle OO.SS. dell'elenco dei nominativi dei lavoratori interessati dall'ammortizzatore di cui al presente articolo avverrà ai sensi del GDPR, in maniera tale da consentire all'APL la trasmissione di tale elenco alle OO.SS.

In applicazione dell'accordo del 2 luglio 2019 in merito al riconoscimento dei ratei contrattuali e del Tfr, anche per i trattamenti di TIS semplificata e TIS in deroga, le parti confermano che, fermo restando il riconoscimento dei ratei ai lavoratori in TIS, il Fondo di solidarietà riconosce alle agenzie per il lavoro anche il rimborso completo degli oneri spettanti durante i periodi di sospensione con riferimento ai ratei di retribuzione differita relativi a 13<sup>a</sup> e 14<sup>a</sup> mensilità, ferie, Rol e permessi, ad esclusione del Tfr. Gli oneri relativi al rateo di Tfr e alla contribuzione a Formatemp ed Ebitemp restano a carico dell'agenzia per il lavoro.

## Principali scadenze del mese di luglio

L'articolo 126, D.L. 34/2020, proroga al 16 settembre 2020 i termini di ripresa della riscossione previsti dagli articoli 18 e 19, D.L. 23/2020, e dall'articolo 5, D.L. 9/2020.

In particolare, il comma 1 proroga al 16 settembre 2020 (in unica soluzione ovvero in 4 rate mensili a partire da tale data) i versamenti, sospesi per i mesi di aprile e maggio 2020 (con originaria ripresa al 30 giugno) delle ritenute fiscali ex articoli 23-24, D.P.R. 600/1973 (redditi di lavoro dipendente e assimilato) e delle trattenute per addizionali regionali e comunali, nonché dei contributi previdenziali e dei premi Inail, dei titolari d'impresa o esercenti arti o professioni, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in Italia, in possesso dei seguenti requisiti:

- con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello in corso, che hanno subito una riduzione dei ricavi/compensi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto al valore di marzo 2019 (per poter beneficiare della sospensione per il mese di aprile 2020) ovvero nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (per poter beneficiare della sospensione per il mese di maggio 2020);
- con ricavi o compensi oltre 50 milioni di euro, nel periodo d'imposta precedente rispetto a quello in corso, che hanno subito una riduzione dei ricavi/compensi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto al valore di marzo 2019 (per poter beneficiare della sospensione per il mese di marzo 2020) ovvero nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019 (per poter beneficiare della sospensione per il mese di maggio 2020).

La sospensione è estesa, senza applicazione delle condizioni di calo del fatturato:

- agli enti non commerciali, enti del Terzo settore, enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in forma d'impresa;
- a coloro che hanno intrapreso l'attività imprenditoriale o professionale dopo il 31 marzo 2019.

Il comma 3 proroga sempre al 16 settembre 2020 gli adempimenti e i versamenti (in unica soluzione o con un massimo di 4 rate a decorrere da tale data) dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail, nonché dei versamenti tributari, sospesi ai sensi dell'articolo 5, D.L. 9/2020, relativi rispettivamente al periodo dal 23 febbraio al 30 aprile 2020, per i Comuni dell'ex zona rossa individuati nell'allegato 1, D.P.C.M. 1° marzo 2020.

L'articolo 127, D.L. 34/2020, proroga al 16 settembre 2020 i termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi ex articolo 61 (settori maggiormente danneggiati) e 62, D.L. 18/2020 (altre imprese/professionisti).

In particolare, slitta al 16 settembre 2020 (rispetto all'originaria data del 31 maggio 2020) la ripresa dei versamenti di ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail, sospesi fino al 30 aprile 2020, ai sensi dell'articolo 61, comma 2, D.L. 18/2020, in favore dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza (quali ad esempio teatri, ristorazione, scuola/formazione/assistenza, trasporto merci e passeggeri terrestri, settori attigui a quello turistico. etc.).

Limitatamente alle federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche, è prorogata di 1 mese, dal 31 maggio al 30 giugno 2020, la sospensione dei versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilato, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi Inail.

Anche per questi versamenti sospesi slitta al 16 settembre 2020 la ripresa della riscossione, in un'unica soluzione ovvero in 4 rate mensili a partire da tale data.

Sono, altresì, prorogati al 16 settembre 2020, i versamenti sospesi fino al 31 marzo 2020, ai sensi dell'articolo 62, D.L. 18/2020, in favore degli altri soggetti (diversi da quelli appartenenti ai settori elencati nell'articolo 61), con redditi fino a 2 milioni di euro nell'anno precedente.

## venerdì 10 luglio

### Fondi dirigenti del commercio – Versamento

Versamento dei contributi trimestrali ai fondi M. Besusso, A. Pastore (Previr) e M. Negri a favore dei dirigenti di aziende commerciali relativi al 2° trimestre dell'anno in corso.

## **Contributi Inps – Datori di lavoro domestico**

Versamento all’Inps dei contributi previdenziali per i collaboratori domestici relativi al II trimestre dell’anno in corso.

## **giovedì 16 luglio**

### **Irpef versamento ritenute – Sostituti d’imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituiti d’imposta nel mese precedente.

### **Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d’imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

### **Versamento acconto addizionale comunale – Sostituti d’imposta**

Versamento della rata dell’acconto dell’addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

### **Contributi Inps – Gestione separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla Gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

### **Contributi Inps – Pescatori autonomi**

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

### **Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

### **Contributi Inps ex Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all’ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

### **Contributi Inpgi – Versamento**

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

### **Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

## **lunedì 20 luglio**

### **Fonchim – Contributi previdenza complementare**

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

**Previndai – Versamento**

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndai.

**Previndapi – Versamento**

Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente per i dirigenti iscritti al Previndapi.

**venerdì 31 luglio****UniEmens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

**Datori di lavoro – Contributi Inps su ferie maturate e non godute**

Con le retribuzioni relative a luglio, i datori di lavoro dovranno procedere ad assoggettare a contribuzione gli importi relativi alle ferie non godute dai lavoratori e maturate nell'anno 2018, salvo che il contratto collettivo non preveda una diversa scadenza rispetto a quella indicata dall'articolo 10, D.Lgs. 66/2003.

**Datori di lavoro – Conguaglio 730**

A partire dalle retribuzioni di competenza del mese di luglio, i datori di lavoro devono effettuare le operazioni di conguaglio delle imposte, a credito o a debito, risultanti dai modelli 730/3 o 730/4 redditi 2019.

# Processi e comunicazioni in ambito Payroll e HR

**TeamSystem HR People App** è dedicata a tutti coloro che utilizzano il gestionale paghe di TeamSystem Studio o TeamSystem HR e che hanno l'esigenza di **rendere autonomi i propri dipendenti e collaboratori** nel:

- Gestire dati anagrafici o bancari
- Comunicare le attività svolte
- Richiedere ferie e permessi
- Consultare e condividere cedolino paga e Certificazione Unica (CU)
- Gestire timbrature e note spese.

TeamSystem HR People App **permette ai Professionisti di offrire nuovi servizi**: il consulente acquisisce velocemente i dati necessari per elaborare le buste paga e rende autonomi i dipendenti delle aziende nella loro consultazione.

L'App è sviluppata per sistemi Android e IOS e disponibile in 6 lingue (Italiano, Inglese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Portoghese).

Per maggiori informazioni:

[www.teamsystem.com/teamsystem-hr-people-app-hr](http://www.teamsystem.com/teamsystem-hr-people-app-hr)